

Cass. pen. Sez. II, (ud. 18-10-2005) 23-11-2005, n. 42360

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente

Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZHOU PING N. IL 08/07/1978;

avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. MARIS Floriana in sostituzione dell'avv. MARIS Gianluca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

Il difensore di Zhou Ping ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di associazione per delinquere e tre episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione nella forma sia tentata che consumata (art. 81 c.p., art. 416 c.p., comma 2, 4, 5; artt. 110, 112, 56, 630 c.p.; artt. 110, 112, 630 c.p.).

La Corte di appello ha accertato la partecipazione del prevenuto ad una associazione criminale dedita al sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di connazionali cinesi al fine di ottenere dai parenti delle parti offese il saldo o una maggiorazione del prezzo pattuito per favorire il loro ingresso in Italia.

Deduce violazione di legge essendo il sequestro a scopo di estorsione un delitto sorretto da dolo specifico in cui l'ingiustizia del profitto deve essere costituito "dal riscatto pagato per liberare l'ostaggio e non trovare ragione in altri rapporti ancorchè illeciti". Deduce difetto di dolo in quanto l'intento del prevenuto "non fu quello di mettere in atto i reati contestati" ma di favorire il coimputato Zou Youshou. Espone essere confesso e nega avere prestato il suo consenso alla partecipazione associativa ad una serie indeterminata di delitti. Eccepisce che la motivazione di colpevolezza è generica e non ha "preso compiutamente in esame i motivi di gravame" con riferimento al ruolo tenuto nella struttura associativa ed alla configurabilità del delitto di cui all'art. 378 c.p., in assenza di riscontri alle conversazioni telefoniche.

Il ricorso è infondato. Come statuito dalle S.U. in analogia fattispecie, la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 c.p.; Cass. S.U. 20/01/2004 n. 962, ud. 17/12/2003, rv. 226489). Deve quindi ribadirsi il principio di legittimità che ha accertato che "il delitto previsto dall'art. 630 c.p., è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento obiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione; ne consegue che ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica quella forma particolare di delitto che è prevista dall'art. 630 c.p.; ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima".

Quanto al ricorso relativo all'elemento soggettivo, si osserva che il motivo della condotta oggettivamente illecita non è di norma rilevante ai fini della esclusione della antigiuridicità penale, ma assume valore di elemento costitutivo del reato quando, come nel caso concreto, la fattispecie legale prescrive una consapevole finalizzazione dell'azione. Anche in ipotesi di dolo specifico l'elemento soggettivo che sorregge l'azione materiale non deve essere confuso con i motivi del delinquere, vale a dire con lo scopo mediato e con i motivi di fatto avuti di mira dall'agente che nella fattispecie, ha posto comunque in essere l'azione di privazione dell'altrui libertà allo scopo di conseguire una prestazione patrimoniale dalla liberazione della parte offesa.

Le restanti doglianze sono genericamente proposte in quanto si limitano ad una negativa degli accertamenti del giudice del merito senza avanzare specifiche articolate censure all'apparato motivazionale che ha evidenziato lo stabile collegamento tra i partecipi e la loro soggezione ad alcuni che svolgevano il ruolo di capi di quel gruppo dedito alla consumazione di una serie continuativa di reati; ha indicato il ruolo del prevenuto di interlocutore con Zhou Yousha, personaggio di vertice della struttura; ha evidenziato le sue attività concomitanti con le finalità dell'associazione; ha rilevato che il prevenuto ha negato costantemente ogni addebito.

Si ricorda ancora che il contenuto delle conversazioni intercettate non necessita di riscontri e gli indizi raccolti nel corso di dette intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato ogni volta che siano logicamente dimostrative della colpevolezza del

prevenuto. Non vi è cioè necessità di ulteriori prove di colpevolezza quando le conversazioni rappresentino fatti attendibili e convincenti; siano precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; siano concordanti, non contrastanti tra loro e con altri dati o elementi certi (Cass. 4<sup>^</sup>, 21/05/2003 n. 22391, ud. 02/04/2003, rv. 224962). Si evidenzia poi che nel caso in esame il giudice del merito ha tratto ulteriore logica conferma di veridicità di quanto conosciuto attraverso le intercettazioni dal rilievo della coincidenza di quanto risultante dalle conversazioni intercettate con la descrizione degli eventi resa dalle parti offese.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005